

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali: il giudice non può sindacare la validità delle delibere assembleari.

Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.

Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 19.11.2013

...omissis...

il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di somme riportate a saldo e conguaglio e relative al consuntivo esercizio 2011 e riparto preventivo esercizio 2012.

La delibera del 6/2/2012 (docc. 2,3) di approvazione del suddetto consuntivo non è mai stata impugnata ed è, quindi, pienamente valida ed efficace.

L'efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio (Cass. 7/7/1999 n. 7073).

Tale peculiare disciplina è dettata, in particolare, dalla norma contenuta nell'art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottate dall'assemblea " sono obbligatorie per i condomini", pur se impugnite davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione:

"la obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta

l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo" (Cass 1093 del 1996)

Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene aggiornato l'obbligo, stabilito dalla legge (art. 1123 c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del condominio, e, da sole, senz'altro, provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp.att. c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387 del 2003)

Non è, comunque, che il condominio rimanga privo di tutela.

Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l'illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente (Cass. 7/7/99 n.7073).

La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali non potrà, peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. 10427 del 2000).

"Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questo riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugate" (Cass. 26629/2009)

Nel caso in esame, i titoli posti a fondamento della pretesa del Condominio sono costituiti da deliberazione assembleare che non è mai stata oggetto di impugnazione; il decreto ingiuntivo opposto è , quindi, valido ed efficace e va, quindi, confermato.

Le ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente andranno, eventualmente, affrontate in altro procedimento ad hoc.

Ritenuta assorbente tale eccezione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Le spese del presente procedimento sono poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo Sentenza esecutiva.

p.q.m.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 23330/2012 R.G. 38437/2012
- 2) condanna M.D. al pagamento delle spese del monitorio oltre che del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge
- 3) sentenza esecutiva

Così deciso in Milano, il 15 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2013.

La Nuova Procedura Civile